

## **Circolare n°5 del 15.02.2018**

### **Acquisti di carburante Solo attraverso mezzi di pagamento elettronici abolita la scheda carburante**

Con la “Legge di Bilancio 2018” vengono abrogate le disposizioni contenute nel D.P.R. 444/1997 che disciplinavano l’utilizzo della cosiddetta “scheda carburante” quale strumento mediante il quale certificare gli acquisti di carburante per autotrazione.

A decorrere dal **1° luglio 2018** è fatto obbligo agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione di certificare i predetti rifornimenti **mediante emissione di fattura elettronica**.

Infatti, l’art. 1, comma 920 della citata Legge 205/2017 dispone che *“Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica”*.

A seguito di tale nuova impostazione sono state riviste anche le regole fiscali che governano siffatte operazioni sia sotto il profilo delle imposte dirette sia con riferimento alla disciplina dell’Iva.

Conseguentemente:

- con l’introduzione del co.1bis dell’art. 164 del TUIR (deducibilità del costo);  
nonché
- con l’integrazione della lettera d) co.1 dell’art.19-bis1 del DPR 633/1972 (detraibilità dell’Iva),

viene di fatto previsto che gli acquisti di carburante devono essere effettuati esclusivamente attraverso metodologie tracciate ovvero solo tramite pagamento con carte di credito o di debito o carte prepagate. Ne consegue che ai fini della deduzione/detraazione del costo/ imposta è necessario che gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati da parte di soggetti passivi Iva siano documentati dalla fattura elettronica, documento che verrà emesso dal distributore sulla base dei dati fiscali forniti dall’acquirente.

Contestualmente il gestore dell’impianto provvederà all’inoltro della relativa fattura elettronica all’Amministrazione finanziaria attraverso il sistema di interscambio (Sdi) e questo permetterà al fruitore del carburante di dedurre il costo e l’Iva versata.

L’abrogazione della scheda carburante, quindi, avrà i suoi effetti sia in termini di imposte dirette sia in termini di Iva con la conseguenza che il mancato rispetto del pagamento tracciabile comporterà l’impossibilità di emissione della fattura elettronica, con la conseguente indeducibilità del costo e indetraibilità dell’imposta da parte dell’acquirente.

La *ratio* della norma va ricercata nella volontà di eliminare ogni possibile frode nei confronti dell'Erario perpetrabile attraverso l'uso della scheda carburante.

**In sintesi a decorrere dal 1° luglio 2018:**

Obbligo dell'acquirente del carburante	pagamento con moneta elettronica e comunicazione dei dati necessari per l'intestazione della fattura elettronica
Obbligo del venditore del carburante	invio all'Amministrazione finanziaria della fattura elettronica relativa alla vendita

A fronte delle commissioni bancarie che verranno addebitate agli esercenti impianti di distribuzione di carburante viene ad essi riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% di dette commissioni (sempre a far data dal 1° luglio 2018). Trattasi di un aiuto *de minimis* utilizzabile in compensazione nel modello F24 a decorrere dal periodo d'imposta successivo quello di maturazione del credito.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento

Cordiali saluti

Studio Dott. Folicaldi